



### LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 23

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI

#### Art. 1 – Finalità

- 1) Il presente regolamento mira a tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale, disciplinando la raccolta dei funghi spontanei nell'ambito del territorio di competenza dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo secondo quanto previsto dalla L.R. 19 agosto 1996 n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e dalle disposizioni esecutive di attuazione della stessa approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 02.05.2012.

#### Art. 2 – Titolo per la raccolta

- 1) All'interno del territorio di competenza dell'Unione Montana, costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi un documento di identità in corso di validità e la ricevuta di un versamento così determinato:

Durata	Costo unitario
Giornaliero	Euro 10,00
Settimanale (7 giorni naturali e consecutivi)	Euro 20,00
Mensile (30 giorni naturali e consecutivi)	Euro 60,00
Annuale (anno solare)	Euro 150,00

- 2) La ricevuta di versamento si ottiene effettuando il pagamento tramite PagoPA, accedendo al sito dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo (all'indirizzo [https://www.clz.bl.it/vivere/raccolta\\_funghi](https://www.clz.bl.it/vivere/raccolta_funghi)).
- 3) Le istruzioni sulle modalità operative per effettuare il pagamento della tariffa sono meglio illustrate nella pagina [https://www.clz.bl.it/vivere/raccolta\\_funghi](https://www.clz.bl.it/vivere/raccolta_funghi) del sito dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo
- 4) La ricevuta di avvenuto versamento deve essere stampata e dovrà essere esibita, unitamente al documento di identità in corso di validità, su richiesta del personale addetto alla vigilanza
- 5) Ai minori di anni 14 la raccolta è consentita senza titolo, purché accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta. I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati.
- 6) Sono esentati dal versamento degli importi sopra determinati:
  - i soggetti indicati all'art. 2, comma 3 della L.R. 23/1996, per la raccolta nei rispettivi fondi, purché in possesso dei documenti indicati al comma 4 del medesimo articolo;
  - i residenti nei comuni dell'Unione Montana purché muniti di documento di identità in corso di validità;
  - i soggetti portatori di handicap, così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone



handicapate” purchè muniti di documento di identità in corso di validità e da attestazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

- 7) Gli introiti derivanti dai proventi dei versamenti dei contributi per la raccolta, vengono destinati per interventi di tutela e salvaguardia. L'Unione Montana destina una quota pari al 30% per le spese generali per la realizzazione degli interventi stessi.

### **Art. 3 – Giornate di raccolta**

1. La raccolta dei funghi è consentita, nei limiti di previsti dalla L.R. 23/1996, nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica ed in tutte le festività infrasettimanali.
2. La raccolta dei funghi è inoltre consentita tutti i giorni alle seguenti categorie:
  - ai residenti nei Comuni dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo;
  - ai proprietari dei terreni, agli usufruttuari, ai conduttori ed ai loro famigliari, agli aventi diritto di uso civico, esclusivamente nei rispettivi fondi.

### **Art. 4 – Limiti di raccolta**

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg 3 di cui non più di Kg 1 delle seguenti specie:
  - a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
  - b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);
  - c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
  - d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
  - e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
  - f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
  - g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
  - h) CLITOCYBE GEOTROPA;
  - i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
  - j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
  - k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
  - l) POLYPORUS poes caprae;
  - m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
  - n) RUSSULA VIRESCENS (verdone).
2. I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito dagli accompagnatori già autorizzati.
3. I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori del fondo e i loro familiari, non hanno limitazioni nella quantità di raccolta, relativamente ai fondi di proprietà o in possesso

### **Art. 5 – Modalità di raccolta**

1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato



radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della Legge 23 agosto 1993, n. 352.
5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

### **Art. 6 – Divieti di raccolta**

1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
  - a) nelle riserve naturali integrali;
  - b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
  - c) per motivi selvicolturali, la raccolta dei funghi epigei è vietata fino al completo affrancamento degli impianti, nei boschi percorsi da incendio, nei boschi di nuovo impianto, nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento, per la tutela e la protezione delle piantine messe a dimora e per consentire la rinnovazione naturale;
  - d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati;
  - e) nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi;
  - f) nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

### **Art. 7 – Agevolazioni alla raccolta**

- 1) Ai residenti che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, è accordata l'agevolazione di accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana e di derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista dall'art. 3 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23.
- 2) L'agevolazione è concessa annualmente alle seguenti categorie di residenti:
  - a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
  - b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettiva;
  - c) soci di cooperative agro-forestali aventi sede nell'Unione Montana.
- 3) Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni alla raccolta si fa riferimento a quanto riportato al punto 6 delle disposizioni esecutive di attuazione approvate con la D.G.R.V. n. 739 del 02.05.2012.



### **Art. 8 – Violazioni, sanzioni amministrative e introiti**

1. Per la violazione delle disposizioni della presente dalla legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) da € 50,00 a € 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo per la raccolta;
  - b) da € 78,00 a € 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi dell'articolo 2, comma 5 lettera a) della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 o in violazione delle limitazioni temporali disposte ai sensi dell'articolo 6;
  - c) € 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'articolo 3, comma 1 della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7;
  - d) € 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'articolo 3, comma 1 della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 per la specie armillaria mellea (chiodini);
  - e) da € 52,00 a € 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 3, commi 3, 4 e 5 della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7;
  - f) da € 52,00 a € 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 4 della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7;
  - g) da € 78,00 a € 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all'articolo 2, comma 6 e di cui all'articolo 5 della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.
3. I proventi delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni alle disposizioni legislative vengono trasferiti, per una quota pari al 70%, dai comuni all'Unione Montana.

### **Art. 9 – Vigilanza**

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata:
  - a) al personale della struttura dell'Arma dei Carabinieri competente in materia forestale, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco, agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.
  - b) ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, ai regolieri e agli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*", possono svolgere attività di vigilanza di cui al comma 1.

### **Art. 10 – Norme finali**

# Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo

Provincia di Belluno

Piazza 1° Novembre, 1 - 32013 Longarone (BL) - Cod. Fisc. 80003510254

---



- 1) Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla L.R. 19 agosto 1996, n. 23 e ss.mm.ii., nonché alle disposizioni esecutive di attuazione approvate con la D.G.R.V. n. 739 del 02.05.2012.
- 2) Relativamente ai territori situati all'interno dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo ma appartenenti alle regole e al demanio regionale, nonché quelli ricompresi all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, trovano applicazione i regolamenti e/o le disposizioni approvate dai rispettivi enti.
- 3) La Giunta dell'Unione Montana potrà porre variazioni non sostanziali alle disposizioni del presente regolamento con particolare riferimento a quanto stabilito all'art. 2, comma 7, e all'art. 8, comma 3.